

una **obbligazione accessoria** rispetto all'obbligazione principale, in quanto le vicende legate al rapporto principale si riverberano sulla prestazione di interessi. Nello stesso tempo le due obbligazioni sono **autonome**, in quanto l'obbligazione avente ad oggetto gli interessi non segue sempre e comunque le vicende dell'obbligazione principale. L'obbligazione avente ad oggetto gli interessi è, infine, **proporzionale e periodica**, in quanto il suo ammontare, che matura con il decorso del tempo e a scadenze predeterminate, è determinato in relazione all'ammontare del capitale, tramite l'applicazione di un coefficiente proporzionale (il tasso o saggio), rapportato ad una certa durata-base. In relazione alla **fonte** degli interessi, si distingue tra: **interessi legali**, predeterminati dalla legge nell'*an* e nel *quantum* e che hanno come parametro normativo di riferimento **l'art. 1282, comma 2, c.c.**, secondo cui ogni credito di somme liquide ed esigibili produce interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente; **interessi negoziali**, che hanno la loro fonte in un negozio giuridico che le parti possono porre in essere in forza del generale principio di autonomia negoziale. In tal caso, se il saggio di interesse previsto dalle parti è superiore a quello legale, il negozio deve essere concluso per iscritto a pena di nullità (*forma ad substantiam*). In relazione alla loro diversa **funzione** è possibile

distinguere fra:

- **interessi corrispettivi**, che hanno la funzione di ristabilire l'equilibrio economico venuto meno per il possesso da parte del debitore di una somma di denaro dovuta al creditore. Alla base vi è la presunzione di produttività del denaro e dell'utilità che il debitore trae dall'uso normale del denaro stesso. Gli interessi corrispettivi su di una somma di denaro decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di **liquidità** ed **esigibilità**, senza che il creditore sia tenuto ad alcun atto di costituzione in mora (*mora ex re*) e costituiscono il **corrispettivo del godimento** (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione (art. 1282 e 1815 c.c. per quanto riguarda il contratto di mutuo). Gli interessi corrispettivi si tramutano in interessi moratori, attraverso il meccanismo di cui all'art. 1224, comma 1, c.c., nel momento in cui intervenga la mora;
- **interessi moratori** (art. 1224 c.c.), che sono dovuti in caso di *mora del debitore*. Tali interessi hanno una funzione risarcitoria consistente in una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie. Gli interessi moratori sono dovuti dal giorno della mora, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Inoltre, se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli

interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che **dimostra di aver subito un danno maggiore** spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori (art. 1224, comma 2, c.c.);

- **interessi compensativi**, che costituiscono una categoria dai profili più incerti. Il riferimento legislativo va rinvenuto nell'**art. 1499 c.c.**, in tema di compravendita. La nozione di interessi compensativi viene utilizzata dalla giurisprudenza per qualificare la natura giuridica delle somme attribuite per **"compensare" il ritardo nell'adempimento di obbligazioni**, con funzione equitativa. L'**anatocismo**, infine, è un fenomeno che determina la **produzione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale iniziale**. Tale fenomeno, **in mancanza di usi (normativi) contrari**, è consentito dall'ordinamento solo in due ipotesi (art. 1283 c.c.): sulla base di un accordo fra le parti (**anatocismo convenzionale**) che sia successivo alla scadenza degli interessi e con riferimento a interessi dovuti per almeno sei mesi; in presenza di una domanda giudiziale successiva alla scadenza degli interessi e anch'essa riferita agli interessi dovuti per almeno sei mesi (**anatocismo giudiziale**).

La disciplina dell'anatocismo si rinviene, inoltre, nell'art. 120 del TUB (D.lgs. n. 385/1993).

Va ricordato che l'art. 1284 c.c. riguardante il saggio degli

interessi ha subito una recente modifica con il *d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162, recante "Misure urgenti di giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*

Inoltre, il Dm 12 dicembre 2018 ha modificato il saggio degli interessi legali, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

5. Le obbligazioni oggettivamente complesse. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni prevedano **l'esecuzione di più prestazioni**, le obbligazioni sono definite oggettivamente complesse e possono configurarsi come alternative, facoltative o cumulative.

■ **Le obbligazioni alternative.** L'obbligazione alternativa si ha nell'ipotesi in cui oggetto dell'obbligazione siano due prestazioni diverse, ma il debitore si libera eseguendo una soltanto delle due, non potendo costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (art. 1285 c.c.). L'obbligazione alternativa può trarre origine dalla **volontà delle parti** o dalla **legge**. La **scelta** tra le diverse prestazioni spetta, di regola, al debitore, salve le ipotesi nelle quali venga attribuita al creditore o ad un terzo. Una volta che tale scelta sia stata effettuata, l'obbligazione cessa di essere alternativa e diviene semplice. Qualora il soggetto designato per operare la scelta non la effettui, egli **decade dalla**

facoltà stessa, ma le conseguenze variano a seconda del soggetto incaricato, come previsto dall'art. 1287 c.c. Gli artt. 1288 ss. c.c. disciplinano le ipotesi di **impossibilità di una delle prestazioni alternative** verificatasi prima della scelta: le conseguenze sono diverse a seconda del soggetto cui spetta la scelta e del soggetto cui è imputabile l'impossibilità.

■ **Le obbligazioni facoltative.** Nelle **obbligazioni facoltative (o con facoltà alternativa)** è prevista una sola prestazione principale, ma al debitore è attribuita la facoltà di liberarsi effettuando una prestazione diversa. L'obbligazione è **semplice** in quanto la prestazione accessoria che il debitore ha facoltà di eseguire non costituisce oggetto del rapporto obbligatorio. Difatti, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione principale fa estinguere l'obbligazione anche se la prestazione oggetto dell'obbligazione accessoria è ancora possibile. L'impossibilità sopravvenuta di quest'ultima, invece, fa semplicemente venire meno la facoltà alternativa per il debitore.

■ **Le obbligazioni cumulative.** Nelle **obbligazioni cumulative** il debitore è tenuto all'adempimento di più prestazioni e si libera solo nel momento in cui le abbia eseguite tutte.

6. Le obbligazioni soggettivamente complesse. Affinché